La liquidazione del compenso al curatore del fallimento revocato

Dott.ssa Federica Bruschi
Componente della Commissione di studio sul fallimento
ODCEC di Pistoia

L'art. 18 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 stabilisce che, nel caso in cui il fallimento venga revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura e che le spese della procedura ed il compenso al Curatore sono liquidati dal Tribunale su relazione del Giudice Delegato con decreto reclamabile ai sensi dell'art. 26.

Due sono gli aspetti che occorre analizzare con riferimento alla liquidazione del compenso al curatore del fallimento revocato: il primo riguarda l'individuazione del soggetto sul quale grava l'onere del pagamento; il secondo, il momento in cui tale soggetto deve essere individuato.

Riguardo al primo, l'art. 146 del D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) con riferimento al recupero delle spese della procedura fallimentare, indica tassativamente le ipotesi in cui le spese della procedura devono essere presentate a debito o anticipate dallo Stato. Il terzo comma lettera c) precisa che sono anticipate dall'erario le spese e gli onorari agli ausiliari del magistrato. Tale disposizione è stata poi dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che siano anticipate dall'erario le spese e gli onorari del curatore (Corte Cost. n. 174/2006). Dunque, nelle procedure prive di attivo le spese e gli onorari del curatore non possono che essere ricomprese tra quelle anticipate dall'erario.
Nel caso di fallimento revocato, il successivo art. 147 del D.P.R. 115/2002 dispone che *"le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento".*
Resta da chiedersi se nell'ipotesi di fallimento revocato, dichiarato senza responsabilità del creditore istante o del fallito persona fisica oppure nell'ipotesi in cui il fallito sia una società commerciale ovvero se il fallimento sia stato richiesto dal Pubblico Ministero (fattispecie queste ultime non contemplate nell'art. 147), il compenso al curatore sia comunque a carico dell'erario.
Sul punto la Cassazione ha più volte affermato il principio per cui si deve porre a carico dell'amministrazione dello Stato, quale *"titolare delle situazioni onerose connesse all'esplicazione di una attività pubblicistica"*, l'obbligo giuridico della corresponsione del compenso dovuto per

legge, e ritualmente determinato dagli organi competenti al soggetto che ha prestato un *munus publicum.* In merito all'individuazione del soggetto passivo sul quale dovrà gravare tale onere, il Tribunale di Milano (Sent. n. 8835/2012) ha affermato che, dovendosi considerare il curatore non un ausiliario del giudice bensì ausiliario "della giustizia", l'amministrazione responsabile tenuta al pagamento non possa essere che il Ministero della Giustizia, seppure per il tramite del servizio di tesoreria messo a disposizione dal concessionario ai sensi dell'art. 173 D.P.R. 115/2002.

Sul secondo aspetto, giurisprudenza ormai costante (v.,tra le altre Cass. n.. 18541 del 26 ottobre 2012) individua nella richiesta di liquidazione del compenso da parte del curatore il momento in cui, da parte dello stesso curatore, deve essere indicato il soggetto che ritiene onerato del pagamento delle spese e degli onorari.

Ulteriore questione, affrontata di recente dalla Cassazione (Cass. Civ. Sez. I n. 6553/2014), si pone con riguardo al caso in cui nel corso della procedura del fallimento poi revocato siano concessi al curatore degli acconti sul compenso ai sensi dell'art. 39 comma 2 L.F. Sul punto la Cassazione ha affermato che *"la legittimità degli atti compiuti, i cui effetti sono resi salvi dalla norma cit., va valutata alla stregua della sottoposizione, in allora, alla procedura, né la successiva revoca rende tali atti illegittimi".*

In conclusione il fallito tornato *in bonis* non potrà sollevare, in sede di approvazione del conto della gestione ex art. 116 L.F., la questione dell'individuazione del soggetto tenuto a pagare il compenso al curatore; questione che viceversa potrà esser fatta valere nel successivo procedimento di liquidazione del compenso.

Né, in quella sede, potrà porre la questione degli acconti sul compenso liquidati al curatore, posto che, in sede di esame del rendiconto, compito del Tribunale è solo quello di valutare se ogni singolo esborso è legittimo e giustificato. Ne consegue che, qualora la liquidazione degli acconti al curatore non sia stata oggetto di reclamo da parte del fallito ai sensi dell'art. 26 L.F., l'acconto del compenso liquidato al curatore rimane atto legittimo.